

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

nel procedimento unitario n. r.g.

promosso da:

eletto presso lo studio degli stessi sito in Milano, via Borgogna n.8,

A scioglimento della riserva assunta il 28.10.2025, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 15.9.2025 la società con sede in , ha proposto avanti al Tribunale di Busto Arsizio domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale e contestualmente richiesto la conferma delle misure protettive e concessione di misure cautelari.

Con provvedimento del 24.9.2025 il Tribunale di Busto Arsizio ha rimesso per incompetenza gli atti a questo Tribunale ex art.27 comma 1 CCII, atteso che la società debitrice è impresa soggetta ad amministrazione straordinaria.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza e valutati i presupposti di legge, con provvedimento del 9.10.2025 ha concesso termine ex art.44 CCII sino al 12.12.2025 e nominato Commissario giudiziale .

Con riguardo alle istanze di misure protettive e cautelari, che qui si riportano: “confermare, per la durata di 4 (quattro) mesi ovvero per la minor durata che sarà ritenuta opportuna, le misure protettive del patrimonio di ai sensi dell’art. 54 CCII nei confronti di tutti i creditori della Società;

- dichiarare sin d'ora l'applicabilità del regime di cui all'art. 94-bis, co. 1 e 2 CCII nei confronti di , , , ,
e , al fine di impedire loro di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione e/o provocarne la risoluzione, né di anticiparne la scadenza o modificarli in danno di per il solo fatto della proposizione del presente ricorso e/o del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla sua presentazione;

*concedere, almeno fino alla sostituzione di con il nuovo factor
ovvero con altro factor, previa autorizzazione a contrarre finanza in prededuzione da parte degli Organi della
procedura, ovvero per la minor durata che sarà ritenuta opportuna, le seguenti misure cautelari ai sensi
dell'art. 54 CCII nei confronti di :*

¶ in via principale, inibire a la sospensione delle linee di factoring pro-soluto e pro solvendo con ripristino dell'operatività delle stesse con effetto immediato;

P sempre in via principale, ordinare a la restituzione ad delle porzioni di crediti già incassate da e a suo tempo non anticipate da quest'ultima ad , pari a euro 649.182,50 o alla somma che sarà ritenuta di giustizia;

¶ in subordine, ordinare a di retrocedere ad i crediti ceduti per i quali non vi è stata alcuna anticipazione e i crediti ceduti per i quali non vi sia alcuna esposizione di nei confronti di , nonché escludere dalle cessioni in massa dei crediti futuri;

- in subordine, nella non creduta e denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale non dovesse ritenere di dichiarare l'applicabilità del regime di cui all'art. 94-bis, co. 1 e 2 CCII nei confronti di ,

e concedere, fino all'omologazione dello strumento di risoluzione della crisi che verrà proposto dalla Società ovvero per la minor durata che sarà ritenuta opportuna, le seguenti misure cautelari ai sensi dell'art. 54 CCII nei confronti di , , ,

inibire a , , , , , *e la possibilità di intraprendere qualsivoglia iniziativa stragiudiziale o giudiziale volta allo scioglimento dei rispettivi contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale, noleggio delle apparecchiature elettroniche, gestione dei servers e del network sistemistico, assistenza, monitoraggio e manutenzione del sistema gestionale nonché fornitura di azoto liquido, nonché noleggio di carrelli elevatori per la movimentazione del materiale tutelando la sicurezza dei lavoratori in essere, per qualsivoglia titolo contrattuale o legale;*

¶ *inibire a , , , la possibilità di intraprendere , e , qual sivoglia iniziativa stragiudiziale o giudiziale volta a rifiutare e/o anche solo sospendere l'adempimento delle proprie prestazioni dedotte nei rispettivi contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale, noleggio delle apparecchiature elettroniche, gestione dei servers e del network sistemistico, l'assistenza, monitoraggio e manutenzione del sistema gestionale , fornitura di azoto liquido, nonché noleggio di carrelli elevatori per la movimentazione del materiale tutelando la sicurezza dei lavoratori in essere, per qual sivoglia titolo contrattuale o legale;*

Il Commissario giudiziale ha depositato parere favorevole alle misure richieste, pur segnalando importanti criticità con riguardo allo svolgimento delle attività in mancanza di numerosi presidi atti a garantire la sicurezza sul lavoro. Il Commissario ha anche puntualmente rilevato che la prosecuzione dell'attività è deficitaria ma, d'altro canto, l'azienda in funzionamento ha un valore più elevato rispetto alla vendita atomistica dei beni, oltre a consentire la conservazione di 200 posti di lavoro (dipendenti in forza da molti anni, che hanno una conoscenza dell'attività approfondita, che costituiscono una risorsa non facilmente sostituibile).

Si è costituito in giudizio unicamente il creditore assumendo la risoluzione del rapporto intercorso con a far tempo dal 13.9.2025, prima



dell'iscrizione nel Registro delle imprese delle misure protettive, e comunque l'inapplicabilità alla stessa della previsione dell'art.94 *bis* CCII, trattandosi di norma applicabile solo in caso di proposizione della domanda "piena" di concordato. In via subordinata la società creditrice, ove fosse ritenuto che il rapporto contrattuale è proseguito di fatto, chiedeva di riconoscere l'essenzialità del servizio reso da ai fini della procedura, sia nella fase antecedente che in quella successiva alla sua apertura con conseguente riconoscimento della natura prededucibile del credito vantato.

All'udienza fissata ha eccepito la prosecuzione di fatto del rapporto con , trattandosi di servizi essenziali per l'attività corrente della società. La ricorrente ha, quindi, insistito nelle domande proposte, in particolare nei confronti di e , rinunciando a quelle nei confronti di , , , , , in ragione di accordi intervenuti con tutte queste società relativi alla prosecuzione dei rapporti in essere.

Tanto premesso, considerato che, *in primis*, la società chiede di dichiarare che gli effetti previsti dall'art.94-*bis* comma 1 e 2 CCII operano direttamente, a richiesta, anche in pendenza del termine ex art.44 CCII, e solo in subordine chiede la pronuncia di un provvedimento cautelare che inglobi la previsione di cui all'art.94-*bis* CCII, deve preliminarmente essere esaminato il perimetro applicativo della previsione invocata.

La *ratio* della disciplina di cui all'art.94-*bis* comma 1 è quella di tutelare la continuità aziendale e il valore dell'impresa durante il percorso concordatario in continuità aziendale impedendo risoluzioni o modifiche contrattuali in danno dell'imprenditore, per il solo fatto dell'ingresso in procedura, dell'apertura del concordato o della concessione di misure protettive o cautelari.

La disposizione mira, infatti, a evitare che l'apertura della procedura, la mera presentazione della domanda o la concessione di misure protettive o cautelari si traducano in un pregiudizio per l'imprenditore, consentendo ai contraenti di risolvere o modificare unilateralmente rapporti contrattuali in essere in ragione del solo avvio della procedura concorsuale. In tal modo, la norma introduce una tutela rafforzata dell'operatività aziendale, impedendo che la fisiologica fase di ristrutturazione si trasformi in una causa di destabilizzazione dei rapporti economici essenziali per la prosecuzione dell'attività.

Il comma 2 dell'art. 94-*bis* CCII, a sua volta, si colloca in un rapporto di complementarità funzionale rispetto al primo, mirando a neutralizzare il potere di reazione dei creditori strategici – già destinatari delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII – che potrebbero strumentalizzare la morosità pregressa per interrompere o alterare i rapporti in corso. La norma, infatti, inibisce ai creditori strategici di rifiutare l'adempimento, risolvere o modificare contratti essenziali in corso di esecuzione in danno dell'imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato in continuità. Tale previsione garantisce la stabilità dei contratti funzionali alla prosecuzione dell'impresa, assicurando che il flusso operativo non venga interrotto proprio nella fase in cui la continuità rappresenta condizione imprescindibile per la riuscita del piano concordatario.

Benché la rubrica dell'articolo e il suo tenore letterale si riferiscano espressamente al "concordato in continuità aziendale", un'interpretazione funzionale e sistematica della disciplina non consente di escludere l'estensione degli effetti protettivi e negoziali di cui



all'art. 94-*bis* anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento che l'impresa intende perseguire.

Negare l'operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe, infatti, lasciare l'impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione, frustrando la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, che è di anticipare le tutele e favorire la continuità dell'impresa nella soluzione concordataria.

Peraltro, sia il comma 1 che il comma 2 trovano diretta applicazione in caso di misure protettive e ormai è indubbio che queste possono operare anche nella fase prenotativa del concordato, per espressa previsione dell'art.54 comma 1 CCII.

In aggiunta alle considerazioni espresse va rilevato che, nell'ipotesi di specie, seppure siano presenti le criticità ben segnalate dal Commissario giudiziale in tema di sicurezza sul lavoro, la società — al paragrafo 4 della domanda ex art.44 CCII ha esposto il progetto del piano concordatario in continuità che intende costruire, chiarendo nel contempo di non essere in grado, in questo momento, di far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori con i quali sono attualmente in essere dei contratti essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale.

Si noti che proprio per fugare i dubbi interpretativi che il dato letterale di talune disposizioni normative aveva generato, il correttivo al Codice della Crisi di cui al D.Lgs. 136/2024 ha introdotto all'art.44 il comma 1- *quater* per cui, in presenza di un progetto di piano, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi. La norma indicata è disposizione che, all'evidenza, consente — in presenza di un progetto di piano — di attivare anticipatamente il regime proprio dello strumento prescelto, nella specie quello concordatario preventivo. Tale anticipazione non può ritenersi limitata al solo regime autorizzatorio di cui all'art. 46 CCII, ma deve per coerenza estendersi all'intero apparato normativo che regola la domanda di concordato piena.

Introdotto dal D.Lgs. 136/2024, il comma 1-*quater* offre al debitore, per un periodo circoscritto, la possibilità di sottrarsi allo schema autorizzatorio delineato dall'art. 46 CCII — che comporta un controllo penetrante da parte dell'autorità giudiziaria — qualora sia in grado di prospettare un progetto di regolazione della crisi suscettibile di essere incardinato in uno strumento concorsuale a base negoziale (ADR) o in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). In tale ipotesi, il debitore può beneficiare di un sistema di vigilanza meno invasivo, che anticipa l'applicazione del complesso di regole proprio dello strumento prescelto, pur in assenza, allo stato, di una proposta definitiva.

Ciò non esclude, tuttavia, che, nella prospettiva rovesciata, qualora il debitore non riesca o non intenda strutturare un progetto coerente secondo le forme dell'ADR o del PRO e opti per il concordato preventivo, si applichi non soltanto il regime autorizzatorio di cui all'art. 46 CCII — che riproduce il modello tradizionale di controllo giudiziale — ma anche l'insieme delle disposizioni che ne definiscono la struttura e la funzionalità.

Nel caso in esame, — ha fatto accesso al procedimento unitario con riserva, individuando sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto per la regolazione del concorso. Tale opzione comporta, secondo una lettura sistematica e coordinata degli artt. 44, 46 e 94-*bis* CCII, la possibilità di richiedere l'applicazione anticipata dell'intero sistema di regole proprio dell'istituto, inclusa la norma di cui all'art. 94-*bis* CCII,



che determina una compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità aziendale.

Tale ricostruzione sistematica, che valorizza la portata anticipatoria del regime proprio dello strumento prescelto già nella fase prenotativa, trova ulteriore conferma nella previsione di cui all'art. 97, comma 7, CCII. Quest'ultima, nel richiamare espressamente l'art. 44, comma 1-quater, consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti anche oltre il termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di apertura. La disposizione da ultimo richiamata, nel consentire l'estensione temporale della misura sospensiva, conferma che l'anticipazione degli effetti tipici del concordato in continuità non si esaurisce nella previsione dell'art. 46 CCII, ma si proietta sull'intero impianto normativo che disciplina lo strumento, ivi comprese le disposizioni – come l'art. 94-bis e lo stesso art. 97 – che incidono direttamente sulla regolazione dei rapporti contrattuali pendenti, in funzione della salvaguardia della continuità aziendale e della stabilizzazione del perimetro negoziale dell'impresa in crisi.

Con riferimento, in particolare, agli effetti di cui al comma 2 dell'art.94-bis CCII per cui i creditori strategici -attinti dalle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII – non possono rifiutare l'adempimento di contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione o la modifica in danno dell'imprenditore per il sol fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato in continuità, in adesione alla domanda proposta, deve riscontrarsi l'applicabilità della previsione indicata nei confronti delle di , fornitore del network sistemistico e del noleggio di servers e apparecchiature elettroniche, nonché di , fornitore di carrelli elevatori a noleggio atti alla movimentazione del materiale tutelando la sicurezza dei lavoratori. Entrambe le società rivestono, a pieno titolo, la qualifica di partner strategici, in quanto la loro prestazione è funzionalmente indispensabile alla prosecuzione dell'attività aziendale.

Quand'anche effettivamente abbia formalmente risolto il contratto in essere prima dell'accesso allo strumento da parte di , è pacifico, in quanto emerso anche nel corso dell'udienza espletata, che il rapporto di fatto è proseguito alle medesime condizioni contrattuali, per cui il negozio - riconosciuto da entrambe le parti come strategico -deve necessariamente ritenersi proseguito e a tutt'oggi in corso. La richiesta della società di vedersi riconosciuto il rango della prededuzione esula dal procedimento in esame e potrà essere valutata, a seguito di istanza in tal senso della stessa società attrice, ove la stessa ne avesse la capacità e ricorressero i presupposti di cui all'art.100 CCII.

Alla luce delle considerazioni espresse la domanda può trovare accoglimento.

P.T.M.

Visti gli artt.44, 94-bis CCII,

dà atto che opera in favore della società
commi 1 e 2 CCII, con riferimento a

la previsione di cui all'art.94-bis
e

, per la durata delle misure protettive concesse e sino alla scadenza del termine ex art.44 CCII del 12.12.2025.



Rigetta ogni altra domanda.

Milano, 02/11/2025

Il GIUDICE DELEGATO

dott.Laura De Simone

